

Aurelio Nanni

# **IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO**

**LE MONNIER**  
**[www.lemonnier.it](http://www.lemonnier.it)**

---

© 2003 by Felice Le Monnier, Firenze

Edumond Le Monnier S.p.A.

Il Sistema Qualità di Edumond Le Monnier S.p.A. (settore Le Monnier) è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001 (Edizione 1994) per le attività di progettazione, realizzazione e commercializzazione di testi scolastici, di supporti e di dizionari.



I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

L'editore potrà concedere a pagamento l'autorizzazione a riprodurre a mezzo fotocopie una porzione non superiore a un decimo del presente volume. Le richieste di riproduzione vanno inoltrate all'Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno (AIDRO), via delle Erbe 2, 20121 Milano, telefono e fax 02/809506.

*Redazione:* Giacomo Pierini

*Impaginazione:* GDE - Grafica Due per L'Editoria, Bologna

---

*Prima edizione:* aprile 2003

*Ristampa:*

5 4 3 2 1      2003 2004 2005 2006 2007

---

La realizzazione di un libro comporta per l'Autore e la redazione un attento lavoro di revisione e controllo sulle informazioni contenute nel testo, sull'iconografia e sul rapporto che intercorre tra testo e immagine.

Nonostante il costante perfezionamento delle procedure di controllo, sappiamo che è quasi impossibile pubblicare un libro del tutto privo di errori o refusi.

Per questa ragione ringraziamo fin d'ora i lettori che li vorranno indicare alla Casa Editrice, al seguente indirizzo:

Via A. Meucci, 2  
50015 Grassano (Firenze)  
Fax 055.64.91.286  
[www.lemonnier.it](http://www.lemonnier.it)

Nell'eventualità che passi antologici, citazioni o illustrazioni di competenza altrui siano riprodotti in questo volume, l'editore è a disposizione degli aventi diritto che non si sono potuti reperire. L'editore porrà inoltre rimedio, in caso di cortese segnalazione, a eventuali non voluti errori e/o omissioni nei riferimenti relativi.

# INDICE

1. LA NUOVA SOCIETÀ PER AZIONI .....	5
1.1 La società per azioni dopo la riforma .....	5
1.2 La formazione dell'atto costitutivo .....	6
1.3 L'iscrizione della società nel registro delle imprese .....	9
1.4 La disciplina dei conferimenti .....	10
1.5 Le modificazioni dello statuto .....	12
2. LE AZIONI, LE OBBLIGAZIONI E IL BILANCIO .....	13
2.1 Il capitale sociale e le azioni .....	13
2.2 La circolazione delle azioni .....	15
2.3 I diritti degli azionisti .....	15
2.4 Particolari categorie di azioni .....	17
2.5 Le partecipazioni azionarie .....	19
2.6 Le obbligazioni .....	19
2.7 Le novità per il Bilancio di esercizio .....	21
3. GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ PER AZIONI .....	24
3.1 L'organizzazione della società per azioni .....	24
3.2 L'assemblea dei soci .....	24
3.3 L'amministrazione delle società azionarie .....	27
3.4 La responsabilità degli amministratori .....	30
3.5 Il collegio sindacale e l'attività di controllo .....	31
4. LA NUOVA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA .....	34
4.1 La società a responsabilità limitata dopo la riforma .....	34
4.2 Costituzione della società .....	35
4.3 I conferimenti e le quote sociali .....	36
4.4 Trasferimento delle quote e diritto di recesso .....	37
4.5 Le norme sull'amministrazione .....	37
4.6 Le decisioni dei soci e l'assemblea della società .....	38
4.7 Il controllo dei soci e il collegio sindacale .....	40
4.8 Le modificazioni dell'atto costitutivo .....	41
5. LA NUOVA DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE .....	42
5.1 Società cooperative e scopo mutualistico .....	42
5.2 Le cooperative «a mutualità prevalente» .....	43
5.3 La costituzione e il funzionamento delle società cooperative .....	45
5.4 I controlli sulle cooperative e le norme sulla vigilanza .....	47



---

---

# 1. La nuova società per azioni

## 1.1 La società per azioni dopo la riforma

La disciplina giuridica della società per azioni è stata ampiamente modificata dalla *riforma del diritto societario* di cui al decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, riforma che ha sostituito integralmente molte norme del codice civile riguardanti le società di capitali.

Le finalità e i principi di tale riforma, indicati nella legge delega n. 366 del 3 ottobre 2001, sono soprattutto i seguenti: favorire la crescita e la competitività delle imprese; valorizzare il carattere imprenditoriale delle società di capitali e semplificare la normativa di legge delle società stesse; ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria dei soci, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti.

In relazione a questi principi e alla disciplina così introdotta (che diventerà pienamente efficace dal 1° gennaio 2004), possiamo dire che gli aspetti più importanti della nuova normativa in materia di società per azioni riguardano la costituzione della società e la sua organizzazione, i titoli azionari e le varie forme di controllo.

Nelle prime tre Unità del presente fascicolo, avremo modo di esaminare in maniera specifica i singoli aspetti appena ricordati, mentre ci limitiamo in questa sede a una breve esposizione di sintesi.

- Per quanto riguarda la **costituzione** della società per azioni, le novità più significative introdotte dalla riforma si possono elencare nel modo seguente.

1. Si prevede innanzitutto che la società per azioni si può costituire anche mediante *atto unilaterale*: e, in tal caso, il capitale sottoscritto dovrà essere interamente versato prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.
2. Si è stabilito poi che l'*ammontare minimo del capitale* di una società per azioni deve essere di centoventimila euro, mentre prima della riforma era di centomila euro.
3. È stata introdotta una puntuale disciplina dei *patti parasociali*, specialmente nelle «società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio»: e cioè nelle società con azioni «quotate», o comunque «diffuse fra il pubblico in misura rilevante». Nelle società così definite, precisamente, i patti parasociali devono essere *comunicati* alla società cui si riferiscono, e devono essere *dichiarati* in apertura di ogni assemblea.

- Per quanto riguarda l'**organizzazione** della società per azioni, la riforma prevede la possibilità di scegliere uno dei seguenti modelli organizzativi:

- il *modello ordinario*, che è conforme allo schema tradizionale già precedentemente in vigore, e nel quale l'assemblea dei soci provvede ad eleggere sia gli amministratori sia l'organo di controllo;
- il *sistema dualistico*, nel quale esistono due organi nettamente differenziati per la gestione e il governo della società, organi che sono il «consiglio di gestione» e il «consiglio di sorveglianza»;
- il *sistema monistico*, nel quale si prevede un «comitato di controllo» costituito all'interno del consiglio di amministrazione.

- Per quanto riguarda i **titoli azionari**, ricordiamo che è prevista ora la possibilità di emettere azioni ordinarie *senza valore nominale*, purché il valore complessivo dei conferimenti non risulti inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Inoltre, le società azionarie hanno la possibilità di emettere azioni *con diritti diversi* da quelli normalmente attribuiti, «anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite».

Lo statuto di una società per azioni, infine, può prevedere le cosiddette *azioni di settore*, le quali attribuiscono particolari diritti connessi ai risultati dell'attività sociale in un settore determinato.

• Per quanto riguarda le **forme di controllo**, ricordiamo che è previsto ora per tutte le società azionarie l'obbligo del *controllo contabile*, preordinato alla verifica sia della regolare tenuta della contabilità sociale sia della corretta rilevazione dei fatti di gestione.

Inoltre, è stata modificata la disciplina dell'*intervento del tribunale* nel caso di «gravi irregolarità» commesse dagli amministratori. Tale intervento è previsto, in particolare, solo quando le irregolarità possono recare un danno alle società per azioni, e purché l'assemblea dei soci non deliberi la sostituzione degli amministratori con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare ed eliminare le violazioni esistenti.

### Le «disposizioni generali» del codice civile sulla società per azioni

**2325. (Responsabilità).** Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute a una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362.

**2325 bis. (Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio).** Ai fini dell'applicazione del presente capo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

## 1.2 La formazione dell'atto costitutivo

L'**atto costitutivo** della società per azioni, e cioè l'atto giuridico con il quale viene costituita la società stessa, deve avere la forma dell'*atto pubblico* e richiede quindi l'intervento di un notaio ai sensi dell'art. 2699 del codice civile. Tale atto costitutivo, dopo la riforma del 2003, può essere sia un **contratto** (che viene stipulato dai fondatori della società) sia un **atto unilaterale** (per cui la società viene costituita, in questo caso, mediante la «dichiarazione di volontà» proveniente da un solo soggetto).

Per quanto riguarda poi il procedimento di costituzione della società, la legge prevede due modalità distinte: la costituzione mediante pubblica sottoscrizione e la costituzione simultanea.

• La **costituzione mediante pubblica sottoscrizione** (procedimento molto raro nella pratica) avviene sulla base di un apposito programma, che è predisposto da alcuni *promotori* della società e che deve indicare le principali disposizioni dell'atto costitutivo. Questo viene stipulato successivamente dall'*assemblea dei sottoscrittori*, che deve essere convocata dai promotori della società con lettera raccomandata (vedi artt. 2333 e seguenti c.c.).

• La **costituzione simultanea** è il procedimento normale di costituzione della società e si ha quando i soci fondatori stipulano *direttamente* l'atto costitutivo, senza che vi sia – come nel sistema precedente – un intervallo temporale tra la fase di predisposizione del programma e la fase di stipulazione vera e propria del contratto sociale. La costituzione della società, poi, è ovviamente sempre «simultanea» quando avviene con dichiarazione unilaterale: dichiarazione che deve essere comunque formalizzata dal notaio, e che diventa pienamente efficace soltanto se il capitale sociale viene interamente versato (vedi *Approfondimento*).

La società per azioni, qualunque sia la modalità adottata per la formazione dell'atto costitutivo, deve obbligatoriamente costituirsi con un *capitale minimo* non inferiore a centoventimila euro (art. 2327 c.c.).

La società agisce con una propria *denominazione sociale* (art. 2326), che può essere formata in qualunque modo, ma deve contenere in ogni caso l'indicazione di «società per azioni» (per esempio, FIAT S.p.a., La Rinascente S.p.a. ecc.). Non è invece richiesto – come per la società in nome collettivo e per le società in accomandita – che la denominazione sociale contenga il nome di uno o più soci, per cui la società per azioni viene anche chiamata «società anonima».

L'atto costitutivo della società per azioni, sia esso un contratto o un atto unilaterale, deve essere completato dallo **statuto**, che contiene le norme relative al funzionamento della società. Lo statuto può formare oggetto di atto separato, ma è comunque, per legge, «parte integrante dell'atto costitutivo». Non solo; è anche previsto

espressamente che se esiste un contrasto tra le norme dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le norme di quest'ultimo (vedi art. 2328, ultimo comma).

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, come già abbiamo visto, e deve contenere le seguenti indicazioni (art. 2328 comma 2°):

1. *il nome, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori*, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
2. *la denominazione e la sede della società* e le eventuali sedi secondarie;
3. *l'oggetto sociale*, cioè il tipo di attività economica che la società intende svolgere;
4. *l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato*. Il capitale «sottoscritto» è il valore complessivo dei conferimenti che i soci fondatori si sono impegnati a effettuare, mentre il capitale «versato» è costituito da quella parte dei conferimenti in denaro effettivamente versata presso un istituto di credito;
5. *il numero e le caratteristiche delle azioni*, nonché le modalità della loro emissione e circolazione. Si ricordi che dopo la riforma del 2003 è possibile emettere azioni senza valore nominale, per cui l'indicazione di tale valore nell'atto costitutivo è solo «eventuale»;
6. *il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura*. Per tali conferimenti è prevista la «relazione giurata» di un esperto, la quale deve indicare la descrizione dei beni e dei crediti conferiti, nonché il valore attribuito a ciascuno di essi e i criteri di valutazione seguiti;
7. *le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti*. La successiva distribuzione degli utili ai soci, poi, dovrà essere deliberata dall'assemblea della società, secondo le norme di cui all'art. 2433 del codice civile;
8. *i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori*. I «promotori» di una società per azioni – come abbiamo già accennato – sono coloro che hanno predisposto il programma della società stessa nella costituzione per pubblica sottoscrizione, mentre i «soci fondatori» sono coloro che partecipano alla stipulazione dell'atto costitutivo.  
La legge ammette che l'atto costitutivo della società possa riservare determinati *benefici* sia agli eventuali promotori sia ai soci fondatori, ma stabilisce che tali benefici non possono superare complessivamente un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e, inoltre, che possono essere accordati per un periodo massimo di cinque anni (artt. 2340 e 2341);
9. *il sistema di amministrazione adottato*, nonché il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
10. *il numero dei componenti il collegio sindacale*;
11. *la nomina dei primi amministratori e sindaci* e, quando previsto, del soggetto al quale è affidato il controllo contabile;
12. l'importo globale, almeno approssimativo, delle *spese per la costituzione* poste a carico della società;
13. *la durata della società* ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo (comunque non superiore a un anno) decorso il quale il socio potrà recedere.

## APPROFONDIMENTO

### La società con un unico socio

La società per azioni e la società a responsabilità limitata si possono costituire non solo mediante contratto (come normalmente avviene), ma anche mediante **atto unilaterale**, e cioè con apposita *dichiarazione di volontà proveniente da un solo soggetto* e finalizzata alla costituzione di una società: vedi, rispettivamente, l'art. 2328 e l'art. 2463 del codice civile.

In questo caso si parla comunemente di «società con un unico socio», anche se l'espressione potrebbe sembrare contraddittoria, dal momento che il concetto di società si riferisce di solito a un'impresa collettiva, formata da due o più persone. Nell'ipotesi della società con un unico socio, in realtà, non esiste un'impresa

collettiva: per cui il termine «società» deve essere inteso come *organizzazione* di tipo particolare, che viene costituita da un singolo soggetto per l'esercizio di una determinata attività economica. Tale società, in altri termini, è una vera e propria *impresa individuale*, in cui è prevista la responsabilità limitata del titolare unico per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa.

La società con un unico socio, che a volte viene anche denominata **società unipersonale**, è stata inizialmente introdotta nell'ordinamento italiano con un decreto legislativo del 3 marzo 1993, in attuazione di una specifica direttiva comunitaria. Dal punto di vista del singolo imprenditore, la società in esame si configura come un particolare strumento giuridico per limitare la sua responsabilità patrimoniale nei confronti dei terzi: costituendo la società, infatti, l'imprenditore ha la possibilità di rispondere per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa entro limiti prefissati, e cioè nei limiti del capitale conferito per l'impresa stessa.

A tutela dei terzi, comunque, la legge prevede la *responsabilità illimitata* del socio unico nei seguenti due casi: innanzitutto, quando i conferimenti in denaro non sono stati interamente versati presso una banca e, in secondo luogo, quando non è stata regolarmente effettuata la prescritta iscrizione del socio unico nel registro delle imprese (vedi gli artt. 2325 e 2462, i quali disciplinano nel secondo comma – rispettivamente per la s.p.a. e per la s.r.l. – la responsabilità del socio unico per le obbligazioni sociali).

## I patti parasociali

Si definiscono **patti parasociali** tutti quegli *accordi che vengono conclusi, nell'ambito di una società per azioni, con lo scopo di «stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società»* (vedi gli artt. 2341 *bis* e 2341 *ter* c.c., introdotti con la riforma del 2003).

Ciò significa in altri termini che tali accordi vengono stipulati, in genere da gruppi organizzati di azionisti, allo scopo di garantire che il «governo» di una società per azioni o gli «asseti proprietari» della società stessa siano caratterizzati da una certa *stabilità*, in modo da creare le condizioni più favorevoli per lo svolgimento dell'attività economica. I medesimi accordi, poi, pur essendo collegati frequentemente con la costituzione di una determinata società, non vengono inseriti nell'atto costitutivo e appunto per questo si definiscono patti «parasociali». Per la conclusione degli accordi in esame non è richiesta una particolare **forma**, e perciò essi devono ritenersi validi ed efficaci anche se stipulati oralmente (salva l'osservanza di alcune regole di *pubblicità*, come vedremo, quando gli accordi riguardano le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio).

Per quanto riguarda poi il **contenuto** dei patti parasociali, il comma 1° del citato art. 2341 *bis* prevede tre distinte possibilità:

- innanzitutto, i patti parasociali possono avere per oggetto l'esercizio del *diritto di voto*, sia all'interno di una determinata società per azioni sia nelle società che la controllano.  
In questo caso è possibile, per esempio, che alcuni azionisti stabiliscano di comune accordo di esercitare sempre in maniera organizzata il loro diritto di voto nell'assemblea della società, obbligandosi perciò a consultarsi regolarmente prima di ogni assemblea;
- in secondo luogo, i patti parasociali possono stabilire particolari limiti al *trasferimento delle azioni* che sono state assegnate a determinati soci.  
In questo caso è possibile, per esempio, che alcuni soci abbiano assunto l'obbligo di non vendere le proprie azioni per un dato periodo di tempo;
- infine i patti parasociali possono avere per oggetto, o anche solo «per effetto», l'esercizio di una *influenza dominante* nell'ambito di una determinata società per azioni.  
In quest'ultimo caso è possibile, per esempio, che i soci di maggioranza abbiano concordato di appoggiare in assemblea la nomina di un amministratore unico di loro fiducia, con l'evidente «effetto» di influenzare in tal modo le decisioni più importanti della società.

Per quanto riguarda la **durata** dei patti parasociali, il suddetto art. 2341 *bis* stabilisce le seguenti regole:

1. i patti non possono avere una durata superiore a *cinque anni*, e si intendono conclusi per questa durata se i contraenti hanno previsto un termine maggiore;



- 
- 
2. i patti parasociali sono comunque *rinnovabili* alla scadenza;
  3. se il patto non prevede un termine, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.

I patti parasociali, come abbiamo già visto sopra, sono pienamente validi ed efficaci qualunque sia la forma adottata per la loro stipulazione. Esistono tuttavia norme apposite ogni volta che i patti in questione riguardano le società con azioni quotate: tali norme (che sono rimaste invariate anche dopo la riforma del 2003) prevedono la comunicazione dei patti alla CONSOB. Inoltre, alcune disposizioni particolari riguardano i patti parasociali nelle **società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio**, siano esse quotate o meno nei mercati regolamentati (vedi art. 2325 *bis* c.c.). In questo caso, precisamente, vengono stabilite alcune importanti «regole di pubblicità» per i patti parasociali: e infatti essi devono essere innanzitutto *comunicati* alla società cui si riferiscono; inoltre, devono essere *dichiarati* in apertura di ogni assemblea. In mancanza di tale dichiarazione, poi, è previsto che le deliberazioni adottate dall'assemblea stessa siano «impugnabili» secondo le norme di legge: vedi l'art. 2341 *ter* del codice civile.

### 1.3 L'iscrizione della società nel registro delle imprese

La formazione dell'atto costitutivo non esaurisce il procedimento di costituzione della società per azioni. Tale procedimento, infatti, può ritenersi concluso soltanto con l'iscrizione della società nel registro delle imprese: iscrizione che comporta, come vedremo, l'acquisto della personalità giuridica da parte della società stessa.

La legge stabilisce, precisamente, che dopo l'avvenuta formazione dell'atto costitutivo, il notaio che ha ricevuto l'atto deve *depositarlo* presso il competente ufficio del registro delle imprese, entro il termine di venti giorni. Devono essere allegati all'atto costitutivo i *documenti* che comprovano la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione della società, delle quali ora diremo.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine stabilito, è previsto che *ogni socio* «può provvedervi a spese della società» (art. 2330 commi 1° e 2°).

Contestualmente al deposito dell'atto costitutivo, deve essere richiesta l'**iscrizione della società nel registro delle imprese**: e l'ufficio provvede quindi all'iscrizione della società stessa dopo aver verificato la «regolarità formale» della documentazione (art. 2330 comma 3°). Per l'iscrizione della società nel registro delle imprese, in ogni caso, devono esistere le *condizioni* stabilite dalla legge per la costituzione di una società per azioni, e cioè in particolare (art. 2329 c.c.):

1. che sia stato sottoscritto per intero il capitale sociale;
2. che siano state rispettate le previsioni di legge relative ai conferimenti (vedi paragrafo successivo);
3. che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto (se, per esempio, la società ha per oggetto l'esercizio di un'attività assicurativa o bancaria, è chiaro che dovranno esistere le prescritte autorizzazioni delle autorità competenti).

L'iscrizione della società nel registro delle imprese ha *efficacia costitutiva* della società stessa. Prima dell'iscrizione, in altri termini, non esiste nessuna organizzazione dal punto di vista giuridico, neppure nella forma di «società irregolare» (come accade invece nel caso delle società commerciali di persone). La società per azioni inizia quindi ad esistere, giuridicamente, soltanto con l'iscrizione nell'apposito registro.

Ciò risulta chiaramente dall'art. 2331 del codice civile, il quale contiene le seguenti principali disposizioni:

1. la società per azioni acquista la *personalità giuridica* con l'iscrizione nel registro delle imprese;
2. per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione, sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito;
3. è vietata la emissione delle azioni prima dell'iscrizione della società nel registro e le azioni stesse, in questa fase, «non possono costituire oggetto di una sollecitazione all'investimento» (mentre è ammessa l'offerta di pubblica sottoscrizione quando la società viene costituita con tale particolare procedimento, a norma dell'art. 2333 c.c.).

---

## La nullità della società per azioni

L'atto costitutivo di una società per azioni, dopo che la società è stata iscritta nel registro delle imprese, può essere dichiarato nullo *solo nei casi previsti dalla legge*. Il codice civile stabilisce, precisamente, che la nullità di una società per azioni già iscritta nell'apposito registro può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi (art. 2332 comma 1°):

1. mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
2. illiceità dell'oggetto sociale;
3. mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

Si noti che la previsione di un elenco tassativo dei casi di nullità della società per azioni rappresenta una *deroga* al principio generale per cui un contratto è nullo ogni volta che sia contrario a norme imperative (art. 1418 c.c.). La deroga si giustifica con la necessità di tutelare i creditori della società, i quali possono così fare affidamento sulla «normale» validità della società stessa, appunto perché questa può essere dichiarata nulla solo nei casi tassativamente previsti.

L'esigenza di tutelare i creditori spiega anche la speciale normativa riguardante la dichiarazione di nullità della società per azioni. In base a tale normativa, infatti, non solo è previsto che «la dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese», ma è previsto anche, espressamente, che *i soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali* (art. 2332 commi 2° e 3°). D'altra parte, la sentenza che dichiara la nullità deve nominare i liquidatori della società per azioni: con la conseguenza che saranno applicabili, anche in questa ipotesi, le norme a tutela dei creditori che sono previste nell'ambito del procedimento di liquidazione.

Ricordiamo, infine, che la nullità della società per azioni può essere *sanata* con una deliberazione apposita. Più precisamente: la nullità non può essere dichiarata se la causa di essa è stata eliminata, e di tale eliminazione è stata data pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese (vedi il penultimo comma del citato art. 2332).

### 1.4 La disciplina dei conferimenti

I «conferimenti» sono le *prestazioni* che i soci si obbligano ad effettuare per l'esercizio in comune della loro attività economica.

Nella società per azioni, i conferimenti sono costituiti di regola da prestazioni in denaro, ma sono ammessi i conferimenti di beni in natura (per esempio, di un macchinario, di un immobile, di un complesso aziendale ecc.), e anche i conferimenti di crediti. Il codice civile contiene, a questo proposito, due importanti norme di carattere generale (vedi l'art. 2342):

- la prima norma è che *il conferimento deve farsi in denaro*, salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente.

Ciò significa che i conferimenti di beni in natura o di crediti sono consentiti solo sulla base di una espressa previsione dell'atto costitutivo, e in mancanza di una tale previsione, pertanto, i conferimenti devono consistere necessariamente in prestazioni di denaro;

- l'altra norma di carattere generale, poi, stabilisce che *non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi*.

Questa norma si spiega con il fatto che i conferimenti dei soci rappresentano – almeno nella fase iniziale della società – l'unica forma di garanzia per i creditori, e devono avere quindi un valore economico «attuale» e sufficientemente determinato, ciò che non si verifica, evidentemente, per le prestazioni di opera e di servizi.

---

Il codice civile contiene anche alcune *norme particolari* sui conferimenti dei soci di una società per azioni, sia per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura e di crediti sia per quanto riguarda i conferimenti in denaro. Vediamo distintamente le due ipotesi.

a. Per quanto riguarda la prima ipotesi (art. 2343), è prevista una **relazione giurata di stima** per i conferimenti di beni in natura e di crediti, relazione che deve essere allegata all'atto costitutivo della società. Tale relazione viene affidata a un esperto designato dal presidente del tribunale. Essa deve contenere: 1) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti; 2) l'attestazione che il loro valore è «almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale»; 3) i criteri di valutazione che sono stati adottati. Lo scopo di questa normativa è quello di evitare una sopravvalutazione dei beni o dei crediti conferiti, in modo da proteggere sia l'interesse dei creditori sociali sia l'interesse dei soci che hanno effettuato i conferimenti in denaro. Una eventuale sopravvalutazione dei conferimenti in natura, infatti, danneggerebbe non solo i creditori sociali (che farebbero affidamento su un capitale «gonfiato» rispetto al suo valore effettivo), ma danneggerebbe anche gli altri soci della società, i quali riceverebbero – in cambio dei loro conferimenti in denaro – delle azioni destinate a perdere valore a causa della precaria consistenza del capitale sociale. L'esperto che ha presentato la relazione, in ogni caso, è responsabile per gli eventuali danni sia nei confronti della società sia nei confronti dei singoli soci e dei terzi.

È previsto inoltre che la stima dei conferimenti in natura, così come risulta dalla relazione allegata all'atto costitutivo, deve essere *controllata* dagli amministratori e dai sindaci nel termine di 180 giorni dalla costituzione della società: e, qualora sussistano «fondati motivi», si dovrà procedere alla **revisione della stima**. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di *oltre un quinto* a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in denaro, oppure può recedere dalla società.

b. Per quanto riguarda i conferimenti in denaro, bisogna distinguere la situazione *precedente* da quella *successiva* all'iscrizione della società nel registro delle imprese.

- Prima dell'iscrizione non esiste ancora la società come persona giuridica, dotata di autonomia patrimoniale perfetta: e perciò la legge prevede, semplicemente, che alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca *almeno il 25% dei conferimenti in denaro*, oppure l'intero ammontare dei conferimenti stessi nel caso di costituzione della società con atto unilaterale (art. 2342 comma 2°).

La medesima società, peraltro, non può essere iscritta nel registro delle imprese – e quindi non può costituirsi giuridicamente – se il versamento delle somme suddette non risulta effettuato (vedi art. 2329 n. 2 e art. 2330 comma 1°).

- Successivamente, dopo l'iscrizione della società nel registro, gli amministratori possono chiedere ai soci il *pagamento delle somme ancora dovute*, in modo da permettere alla società di svolgere l'attività economica per cui è stata costituita (assumere personale, acquistare materie prime ecc.). In questa fase, il socio che non esegue i pagamenti dovuti viene chiamato in genere **socio moroso**: egli non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della società, e, nei suoi confronti, gli amministratori possono iniziare un particolare procedimento di natura esecutiva, che si svolge come segue (vedi art. 2344 c.c.).

- Innanzitutto, gli amministratori devono pubblicare sulla «Gazzetta Ufficiale» un'apposita **diffida**, con la quale invitano il socio moroso ad adempiere agli obblighi contrattualmente assunti, e cioè, in altri termini, a pagare le quote ancora non versate.

- In secondo luogo, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della diffida, gli amministratori possono far vendere le azioni del socio a suo rischio e per suo conto, per mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato.

- Infine, qualora la vendita delle azioni non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare *decaduto* il socio e trattenere le somme rimesse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Le azioni non vendute – se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso – devono essere estinte, con la corrispondente riduzione del capitale sociale.

---

## 1.5 Le modificazioni dello statuto

Lo «statuto» di una società per azioni, come abbiamo visto nel paragrafo 1.2, è parte integrante del suo atto costitutivo, e contiene le *norme contrattuali* che riguardano il funzionamento della società. Quest'ultima, naturalmente, ha sempre la possibilità di modificare il proprio statuto, ma in tal caso devono essere rispettate le disposizioni di legge che disciplinano la materia (artt. 2436 e ss. c.c.). Tali disposizioni di legge si possono riassumere nelle seguenti regole fondamentali:

- innanzitutto, lo statuto di una società per azioni viene modificato in genere dall'*assemblea straordinaria* della società stessa (si ricordi però che esistono eccezioni importanti a questa regola, previste nell'art. 2365 comma 2°);
- inoltre, le modificazioni dello statuto devono essere comunque iscritte nel registro delle imprese;
- infine, i soci che non sono d'accordo sulle modificazioni dello statuto hanno *diritto di recedere* dalla società, ma solo nei casi previsti dalla legge.

1. L'assemblea straordinaria della società per azioni, come vedremo meglio più avanti, si caratterizza non solo per le materie sulle quali è competente a deliberare (e le modificazioni dello statuto rientrano, appunto, nell'ambito di tali materie), ma si caratterizza anche per le particolari maggioranze che sono richieste per la validità delle relative deliberazioni. Ciò significa, in altri termini, che lo statuto di una società per azioni può essere modificato in genere quando vi è il consenso di un certo numero di soci e, più precisamente, quando vi è il consenso di tanti soci che rappresentano una quota significativa del capitale sociale (vedi gli artt. 2368 e 2369 c.c.).

2. Le modificazioni dello statuto devono essere iscritte nel registro delle imprese, con un procedimento analogo a quello che abbiamo visto nel paragrafo 1.3 con riguardo all'iscrizione della società. Pertanto, il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica ha l'obbligo di depositarla per l'iscrizione presso il competente ufficio, dopo aver verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge. La delibera stessa, peraltro, *non produce effetti* se non dopo la relativa iscrizione; inoltre, è previsto che dopo ogni modifica dello statuto, «deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata» (vedi art. 2436 c.c., dove si prevede anche il possibile intervento del tribunale su richiesta degli amministratori della società, ogni volta che il notaio ritenga «non adempiute» le condizioni di legge per le modifiche statutarie).

3. Per i soci «dissenzieri» (cioè per i soci che *non hanno contribuito* all'approvazione delle modifiche statutarie) è previsto il **diritto di recesso** dalla società, qualora le modificazioni riguardino il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione del tipo di società, il trasferimento della sede all'estero, i diritti di partecipazione riconosciuti ai soci, e gli *altri casi* che vengono indicati nell'art. 2437 del codice civile.

Nell'ambito di una società quotata, poi, il diritto di recesso è previsto anche in favore dei soci dissenzianti dalle *deliberazioni di fusione o di scissione*, purché le deliberazioni stesse «comportino l'assegnazione di azioni non quotate» (art. 131 testo unico sui mercati finanziari).

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita alla società nel termine di *quindici giorni* dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima. Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso; e il valore di tali azioni è determinato dagli amministratori della società, che sono tenuti all'osservanza delle relative norme di legge (vedi gli artt. 2437 *bis* e 2437 *ter*, introdotti con la riforma del 2003).

## 2. Le azioni, le obbligazioni e il bilancio

### 2.1 Il capitale sociale e le azioni

Le **azioni** sono particolari «documenti» che *rappresentano una quota del capitale sociale* e che *attribuiscono la qualità di socio al loro possessore*.

Le azioni sono documenti che «incorporano» determinati diritti e si possono quindi considerare *titoli di credito* in senso ampio. Esse, precisamente, appartengono alla categoria dei *titoli di partecipazione*, poiché attribuiscono il diritto di partecipare in qualità di socio a una determinata società.

La riforma del 2003 ha introdotto modifiche rilevanti nella disciplina delle azioni e del capitale sociale, e ha previsto – tra l'altro – sia la possibilità di emettere *azioni senza valore nominale* sia la possibilità di assegnare le azioni ai soci secondo *criteri non proporzionali* al capitale sottoscritto. Esaminiamo qui di seguito gli aspetti principali della nuova disciplina, distinguendo le norme relative al contenuto dei titoli azionari da quelle che riguardano la emissione dei titoli stessi e le varie categorie di azioni.

**a.** Per quanto riguarda il **contenuto delle azioni** (art. 2354 c.c.), è previsto che i titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori della società, e che è «valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma». I titoli azionari, inoltre, devono contenere per legge le seguenti indicazioni:

- 1) la denominazione e la sede della società;
- 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;
- 3) il valore nominale delle azioni e l'ammontare del capitale sociale. Nel caso poi che si tratti di azioni senza valore nominale, i titoli devono indicare obbligatoriamente sia il capitale sociale sia il *numero complessivo* delle azioni emesse;
- 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente *liberate*. Le azioni si dicono «non liberate» quando il capitale che corrisponde alle azioni stesse non è stato interamente versato dai soci, mentre si dicono «liberate» nel caso contrario;
- 5) i diritti e gli obblighi «particolari» inerenti ai titoli. Si ricordi che *diritti particolari* possono essere attribuiti a determinate categorie di azioni (per esempio, come tra poco vedremo, alle azioni che si collegano «ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore»), mentre *obblighi particolari* vengono stabiliti generalmente per le azioni con «prestazioni accessorie» che si possono emettere a norma dell'art. 2345 c.c.

**b.** Per quanto riguarda la **emissione delle azioni** (art. 2346), possiamo dire che ogni azione ha in genere un proprio valore nominale, e tale valore corrisponde a una frazione del capitale sociale.

Così, per esempio, se viene costituita una società con un capitale di mille e con un numero di azioni pari a dieci, è chiaro che ogni azione avrà normalmente un valore di cento: e tale valore è appunto il *valore nominale* dell'azione stessa, che dovrà essere indicato sul titolo ai sensi dell'art. 2354 sopra citato. Se poi la società è formata da due soci e ciascuno di essi sottoscrive la metà del capitale sociale, è chiaro che ogni socio (continuando nell'esempio) dovrà versare una somma totale di 500, e avrà in cambio un numero di azioni pari a cinque.

La regola appena descritta è formulata dal codice civile (art. 2346 comma 4°) nel seguente modo: «A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento». E infatti abbiamo visto che i due soci del nostro esempio (supponiamo Tizio e Caio) hanno sottoscritto ciascuno la metà del capitale: per cui a ognuno di essi vengono assegnate cinque azioni, per un valore totale (cinquecento) che è esattamente la metà del capitale sociale.

La regola in questione, tuttavia, non ha un valore assoluto e l'atto costitutivo della società (vedi l'ultimo periodo del suddetto comma 4°) può prevedere una *diversa assegnazione delle azioni*, in applicazione del principio di autonomia contrattuale tra i diversi soggetti che partecipano alla società stessa. Per chiarire meglio, possiamo fare due ipotesi distinte.

**Ipotesi A** Il capitale sociale è sempre di mille e le azioni sono dieci. Ciascuno dei due soci sottoscrive la metà del capitale sociale e versa quindi la somma di 500, ma le azioni vengono assegnate come segue: sei azioni a Tizio e quattro a Caio.

In questo modo Tizio viene favorito nell'assegnazione delle azioni, ma ciò è del tutto ammissibile, come già abbiamo detto, sulla base di autonome scelte contrattuali (le quali scelte, peraltro, possono essere giustificate in relazione a un particolare impegno che Tizio ha assunto nei confronti della società).

**Ipotesi B** Il capitale di mille e il numero delle azioni (dieci) restano invariati. Vengono assegnate cinque azioni a Tizio e cinque a Caio, ma si stabilisce anche di comune accordo che Tizio versa la somma di 600 e Caio versa 400.

In questo modo è Caio che viene favorito, dal momento che ottiene lo stesso numero di azioni con una somma inferiore a quella pagata da Tizio. D'altra parte, è chiaro che anche in tal caso è stato applicato il principio di autonomia contrattuale, così come è previsto dalla *legge delega* sulla riforma del diritto societario (vedi la legge n. 366 del 3 ottobre 2001, in particolare il comma 5 dell'art. 4).

Si noti che sia nell'ipotesi A (nella quale i soci hanno pagato la stessa somma per un diverso numero di azioni) sia nell'ipotesi B (nella quale i soci hanno ottenuto lo stesso numero di azioni pagando somme differenti) l'autonomia contrattuale dei soci è stata agevolata dal fatto che le azioni emesse non avevano un proprio valore nominale, e quindi potevano essere facilmente assegnate ai soci medesimi secondo criteri *non proporzionali*.

Per ottenere questo risultato, peraltro, è necessaria una previsione esplicita dell'atto costitutivo (come già abbiamo visto), appunto perché la regola generale della legge è che il numero delle azioni assegnate ai singoli soci deve essere proporzionale alla quota di capitale da essi sottoscritta. Inoltre, bisogna comunque rispettare la norma per cui *il valore complessivo dei conferimenti non può essere in nessun caso inferiore all'ammontare globale del capitale sociale* (art. 2346 comma 5°).

Questa norma è ovviamente prevista a tutela dei creditori della società, i quali devono poter contare – a tutela dei loro diritti – su un capitale effettivamente esistente. Mentre è irrilevante, rispetto ai creditori sociali, che alla formazione del capitale abbia contribuito un socio piuttosto che un altro.

- c. Per quanto riguarda le **categorie di azioni** (art. 2348), bisogna dire che la riforma del 2003 ha notevolmente ampliato l'autonomia statutaria dei soci, allo scopo di favorire il ricorso delle imprese alle più diverse fonti di finanziamento.

In relazione a tale scopo, è prevista la possibilità di emettere *azioni con diritti diversi da quelli normalmente attribuiti*, «anche per quanto concerne la incidenza delle perdite»: e, in tal caso, si è stabilito che la società «può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie», sia pure nei limiti imposti dalla legge (vedi art. 2348 comma 2°).

Inoltre, è prevista la possibilità di creare *azioni con diritti connessi ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore*: e, in tal caso, lo statuto deve stabilire i criteri per individuare i costi e i ricavi imputabili al settore medesimo (vedi art. 2350 comma 2°).

È prevista poi la possibilità di emettere *azioni senza diritto di voto o con voto limitato*, secondo le regole di cui all'art. 2351 (vedi oltre, paragrafo 2.4).

Ricordiamo, infine, che è ammessa la possibilità di emettere **strumenti finanziari diversi dalle azioni** a seguito del conferimento di opere o servizi da parte di soci o di terzi. In questo caso, gli strumenti finanziari possono essere forniti di *diritti patrimoniali* o di *diritti amministrativi*, con esclusione però del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti (vedi l'ultimo comma dell'art. 2346).

## Capitale sociale e patrimonio sociale

Il capitale sociale è costituito dall'insieme dei conferimenti, e cioè (come abbiamo visto nel paragrafo 1.4) da tutte quelle prestazioni, di solito in denaro, che i soci si obbligano ad effettuare per lo svolgimento dell'attività economica.

Il valore del capitale sociale è dunque un *valore fisso*, che risulta dall'atto costitutivo della società per azioni, e che può essere modificato con una particolare deliberazione dell'assemblea straordinaria della società.

Il patrimonio sociale è costituito invece dall'insieme dei beni della società per azioni, e comprende quindi non solo i conferimenti dei soci, ma anche gli utili conseguiti, le materie prime, gli immobili e, in genere, tutti i diritti di natura patrimoniale che spettano alla società. Il valore del patrimonio sociale è dunque un *valore variabile*, e dipende principalmente dai risultati economici che la società ha ottenuto.



---

## 2.2 La circolazione delle azioni

Le azioni sono documenti destinati a «circolare» da un soggetto a un altro, almeno di regola: e la normale trasferibilità dei titoli azionari, evidentemente, comporta che anche la qualità di socio delle società per azioni è normalmente trasferibile, appunto perché ogni azione di una determinata società attribuisce la qualità di socio al suo possessore.

Le azioni costituiscono dunque un «bene» di tipo particolare, che può formare oggetto di diritti come qualsiasi altro bene, sia pure nel rispetto di determinate regole. Ogni azione ha un suo *prezzo di mercato*, che può variare sia in base ai risultati economici della società emittente sia in base ad altri fattori (circostanze politiche, elementi speculativi, avvenimenti internazionali, particolari decisioni delle autorità di governo ecc.). Si noti, d'altra parte, che le variazioni di prezzo dei titoli azionari possono costituire un incentivo per l'acquisto dei titoli, soprattutto quando esistono ragionevoli aspettative che la tendenza di tali variazioni sia verso un aumento del prezzo.

Per quanto riguarda le norme che disciplinano la circolazione dei titoli azionari, bisogna distinguere le azioni «al portatore» da quelle «nominative». Valgono in proposito le seguenti regole, che sono contenute nell'art. 2355 del codice civile:

- a. le **azioni al portatore** – e cioè quelle che non sono intestate a una determinata persona – si trasferiscono con la semplice *consegna del documento*, per cui il possessore delle azioni è legittimato all'esercizio dei diritti in esse incorporati in base alla sola presentazione dei titoli;
- b. le **azioni nominative**, che invece sono intestate a una determinata persona, si trasferiscono o mediante *girata autenticata* (e in questo caso il giratario può esercitare i diritti sociali quando «si dimostra possessore in base a una serie continua di girate»: vedi il comma 3° dell'art. 2355) o mediante l'*annotazione del nome dell'acquirente* sia direttamente sui titoli sia nel libro dei soci (vedi art. 2022 c.c., richiamato nel comma 4° del citato art. 2355).

In base all'art. 2354 comma 1° del codice civile, i titoli azionari possono essere nominativi o al portatore a scelta del socio; è ammesso, tuttavia, che lo statuto o le leggi speciali «stabiliscano diversamente». Inoltre, è previsto che determinati limiti alla circolazione delle azioni nominative si possono introdurre mediante lo statuto della società, a norma dell'art. 2355 *bis* del codice civile. Precisamente:

1. è possibile che lo statuto sottoponga a *particolari condizioni* il trasferimento delle azioni nominative, ed è anche possibile, sempre per mezzo dello statuto, che venga stabilito il *divieto di tale trasferimento* per un periodo non superiore a cinque anni;
2. sono ammesse le cosiddette **clausole di gradimento**, cioè quelle clausole contrattuali che condizionano la possibilità di trasferire i titoli al «gradimento» di organi sociali o di altri azionisti. Le clausole di gradimento, tuttavia, possono essere *efficaci* solo se prevedono un obbligo di acquisto delle azioni a carico della società o degli altri soci, oppure se prevedono il diritto di recesso del socio alienante (vedi il comma 2° del citato art. 2355 *bis*).

## 2.3 I diritti degli azionisti

Le azioni devono essere di uguale valore e attribuiscono ai loro possessori **uguali diritti** (art. 2348 comma 1° c.c.). Con questa disposizione, la legge fa riferimento alle cosiddette *azioni ordinarie* di una società, cioè alle azioni «normali», che attribuiscono i diritti di cui parliamo nel presente paragrafo.

Tuttavia la legge stessa, come abbiamo ricordato nel paragrafo 2.2, ammette la possibilità di creare categorie di azioni con «diritti diversi», con la precisazione però che «tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti» (vedi i commi 2° e 3° del citato art. 2348).

Le azioni diverse da quelle ordinarie, che per comodità possiamo indicare come *categorie particolari di azioni*, devono essere previste in maniera esplicita nello statuto della società emittente: di esse parleremo nel paragrafo seguente.

---

Ciò premesso, ricordiamo che i diritti degli azionisti possono essere sia *diritti di natura patrimoniale* (come il diritto agli utili e alla quota di liquidazione), sia *diritti relativi alla gestione della società* (come il diritto di voto e il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari). Ai diritti di natura patrimoniale sono particolarmente interessati i soci di minoranza, che acquistano le azioni soprattutto per investire i loro risparmi. Ai diritti che riguardano la gestione della società, viceversa, sono particolarmente interessati i soci di maggioranza, i quali costituiscono il gruppo di controllo della società stessa.

Per quanto riguarda poi i singoli diritti che spettano al possessore di azioni ordinarie, essi possono essere illustrati come segue.

**1. Diritto agli utili.** Ogni azionista ha diritto, innanzitutto, a una *quota degli utili netti* conseguiti dalla società, e tale quota deve essere naturalmente proporzionale al numero delle azioni possedute (vedi l'art. 2350 comma 1°).

È importante però precisare, a questo proposito, che la distribuzione degli utili ai soci deve essere deliberata dalla società a norma dell'art. 2433 del codice civile (come vedremo). Non solo; ma tale distribuzione è ammessa solo per utili realmente conseguiti, e dopo che sono state comunque dedotte le somme destinate alla riserva legale e ad altri accantonamenti stabiliti dalla legge o dallo statuto. Ora, dal momento che la distribuzione degli utili è ammessa con i vincoli appena ricordati, si può notare che il relativo diritto degli azionisti, in pratica, non è un vero e proprio «diritto agli utili» (come dice l'art. 2350, e come si dice anche comunemente), ma è più esattamente un *diritto al dividendo*, e cioè il diritto di percepire quella parte di utili che la società ha deciso di «dividere» fra i soci.

**2. Diritto alla quota di liquidazione.** Nel caso di scioglimento della società (per il decorso del termine stabilito, per il conseguimento dell'oggetto sociale ecc.), ogni azionista ha diritto a una *quota del patrimonio netto* risultante dalla liquidazione: e anche tale quota dovrà essere proporzionale al numero delle azioni possedute (vedi la seconda parte del comma 1° dell'art. 2350).

**3. Diritto di voto.** Ogni azionista può esercitare il diritto «di voto» nell'assemblea dei soci, secondo il principio per cui *ogni azione dà diritto a un solo voto* (art. 2351 commi 1° e 4°). Gli azionisti hanno così la possibilità di partecipare, ciascuno in proporzione al numero delle azioni possedute, alla definizione delle scelte produttive e di gestione della società, le quali devono essere adottate (come vedremo) con il criterio della maggioranza di capitale. Il diritto di voto ha come presupposto il *diritto di intervento all'assemblea*, che può essere esercitato dagli azionisti solo rispettando le formalità previste dalla legge: vedi l'art. 2370 del codice civile.

Il diritto di voto non è una caratteristica di tutte le azioni emesse dalla società. È possibile infatti che lo statuto preveda la creazione di azioni *senza diritto di voto*, oppure con diritto di voto *limitato a particolari argomenti* o *subordinato a particolari condizioni*; il valore di tali azioni, tuttavia, non può superare complessivamente la metà del capitale sociale (vedi l'art. 2351 comma 2°).

**4. Diritto di opzione.** Nel caso di aumento del capitale sociale, la legge riconosce a ogni azionista il «diritto di opzione», cioè il *diritto di acquistare le azioni di nuova emissione con preferenza su altri, in proporzione al numero delle azioni possedute* (art. 2441).

Così, per esempio, se una società con trecentomila euro di capitale sociale decide di raddoppiare il suo capitale e questo, per ipotesi, è diviso in parti uguali fra tre soci, la legge stabilisce che ognuno degli azionisti ha diritto di sottoscrivere un terzo delle nuove azioni, appunto perché la quota delle azioni possedute da ciascuno è pari a un terzo del capitale sociale.

Il diritto di opzione permette ai soci di mantenere inalterata la loro quota di partecipazione alla società, ogni volta che venga deliberato un aumento del capitale sociale (nell'esempio che abbiamo fatto tale quota è sempre di un terzo, sia prima sia dopo l'aumento di capitale). In mancanza del diritto di opzione, viceversa, è facile vedere come la quota di partecipazione dei soci possa essere notevolmente ridotta, nel caso che l'aumento di capitale venga sottoscritto da soggetti estranei alla società: riprendendo il nostro esempio, è chiaro infatti che se tutte le azioni di nuova emissione vengono acquistate da soggetti estranei, ciascuno dei vecchi soci non avrà più una quota di partecipazione pari a un terzo, ma avrà una quota pari a un sesto del capitale sociale.

Il diritto di opzione può essere limitato o escluso con la stessa deliberazione di aumento del capitale sociale, *quando l'interesse della società lo esige*. In questo caso, la deliberazione deve essere però adottata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale (art. 2441 comma 5°).



---

**5. Altri diritti.** La legge prevede diversi altri diritti in favore degli azionisti, diritti che possono essere esercitati, a seconda dei casi, o da ciascun azionista singolarmente considerato, o dagli azionisti che siano titolari (da soli o con altri soci) di determinate quote del capitale sociale.

Ricordiamo in particolare che:

- ogni singolo azionista ha diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle assemblee, e di ottenerne estratti a proprie spese (art. 2422 comma 1°);
- gli azionisti che rappresentano una certa quota del capitale sociale (vedi art. 2377 commi 1° e 2°) hanno diritto di **impugnare** davanti al tribunale le deliberazioni dell'assemblea dei soci che «non sono prese in conformità della legge o dello statuto»;
- i soci che rappresentano *un decimo del capitale sociale* hanno diritto di presentare un'apposita «denuncia al tribunale», con ricorso notificato alla società, quando vi sia fondato sospetto di gravi irregolarità commesse dagli amministratori (art. 2409);
- i soci che rappresentano *un decimo del capitale sociale* (o la minore percentuale prevista nello statuto) hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea degli azionisti, a norma dell'art. 2367 del codice civile.

## 2.4 Particolari categorie di azioni

Il concetto di *categorie particolari di azioni* (al quale abbiamo già fatto riferimento all'inizio del precedente paragrafo) comprende, in senso ampio, tutte le azioni diverse da quelle ordinarie e trova un preciso fondamento nell'art. 2348 del codice civile, che dispone quanto segue:

«Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti».

Il principio generale in questa materia, dunque, è quello dell'*autonomia più ampia* riconosciuta alle singole società azionarie. Queste, infatti, possono stabilire «liberamente» il contenuto delle varie categorie di azioni, con l'unico limite del rispetto della legge e della regola per cui le azioni di una medesima categoria devono attribuire «uguali diritti».

Si noti che applicazioni significative del principio suddetto sono previste nello stesso codice civile, il quale disciplina (oltre alle azioni a favore dei dipendenti, che vedremo tra poco) sia le cosiddette azioni «di settore» sia le azioni «con voto limitato». Le une e le altre devono essere regolate dallo statuto della società emittente e vengono disciplinate rispettivamente, con alcune disposizioni di carattere generale, nell'art. 2350 e nell'art. 2351.

- Le **azioni di settore** sono quelle che attribuiscono particolari diritti connessi ai risultati dell'attività sociale in un settore determinato (una società che produce automobili, per esempio, emette una serie di azioni per finanziare la sua attività in alcuni settori innovativi).

Lo statuto della società, nel caso delle azioni di settore, deve stabilire i criteri che vengono adottati per individuare i costi e i ricavi imputabili al settore stesso. Lo statuto, inoltre, deve stabilire le modalità del rendiconto, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali modalità di conversione dei titoli in azioni di altra categoria.

- Le **azioni con voto limitato** possono essere di vario genere (come risulta dall'art. 2351 comma 2°) e il loro valore non può superare complessivamente la metà del capitale sociale.

Le azioni con voto limitato, o addirittura senza diritto di voto, sono generalmente *privilegiate* nella ripartizione degli utili, secondo le norme stabilite nello statuto.

---

## Azioni a favore dei prestatori di lavoro

Le azioni che una società può emettere «a favore dei prestatori di lavoro», cioè *a favore dei suoi dipendenti*, sono sottoposte a una speciale disciplina giuridica, contenuta nell'art. 2349 del codice civile. Tale disciplina giuridica è caratterizzata principalmente da due aspetti.

Innanzitutto, le azioni a favore dei dipendenti devono corrispondere a *utili* che la società ha effettivamente conseguito e che vengono assegnati in via straordinaria ai prestatori di lavoro: in tal modo è possibile, sia pure eccezionalmente, che una parte degli utili venga attribuita ai dipendenti della società, con una conseguente limitazione dei diritti spettanti agli azionisti.

In secondo luogo, la società che emette questo tipo di azioni – con apposita delibera dell'assemblea straordinaria, ammessa dallo statuto – ha la possibilità di stabilire *norme particolari* per le azioni stesse, sia per quanto riguarda la forma e il modo di trasferimento sia per quanto riguarda i diritti inerenti alle azioni. Per esempio, è possibile stabilire che le azioni a favore dei prestatori di lavoro sono trasferibili con determinati limiti e che attribuiscono il diritto di voto soltanto nelle assemblee straordinarie.

Le azioni a favore dei lavoratori dipendenti hanno avuto una diffusione modesta in Italia, almeno fino ad oggi, nonostante il fatto che l'investimento azionario da parte dei ceti popolari sia considerato in modo favorevole dal nostro ordinamento. In base all'art. 47 della Costituzione, infatti, la Repubblica dovrebbe favorire l'accesso del risparmio popolare non solo alla proprietà dell'abitazione, ma anche al «diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese».

## Azioni di godimento

Le «azioni di godimento» (art. 2353) sono *azioni che attribuiscono particolari diritti di natura patrimoniale* e che vengono emesse, nel caso di riduzione del capitale sociale esuberante, in favore dei soci cui sia stato rimborsato integralmente il capitale conferito.

La riduzione del capitale esuberante (vedi art. 2482) può essere effettuata sia mediante liberazione di tutti gli azionisti dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante il rimborso integrale ad alcuni soci (individuati generalmente per mezzo di un sorteggio) delle somme che essi hanno conferito. D'altra parte, se viene adottato il sistema del rimborso integrale di determinate azioni e il rimborso avviene al valore nominale, è chiaro che i possessori di tali azioni possono essere danneggiati dal rimborso, soprattutto nel caso che il valore reale delle azioni (desumibile dalla consistenza patrimoniale della società) risulti particolarmente elevato, e comunque superiore al valore per cui vengono rimborsate.

Ora, le azioni di godimento vengono attribuite ai possessori delle azioni rimborsate proprio per evitare che essi siano danneggiati dal rimborso, e cioè, più esattamente, per evitare che essi siano discriminati rispetto ai possessori delle azioni non rimborsate.

Le azioni di godimento non attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea della società, salvo che ciò sia previsto espressamente dallo statuto. Le azioni di godimento attribuiscono invece, per legge, i seguenti «particolari diritti» (seconda parte dell'art. 2353):

- innanzitutto, le azioni di godimento concorrono con le altre azioni nella ripartizione dei cosiddetti *utili residui*, e cioè nella ripartizione degli utili che rimangono dopo che sia stato pagato, ai possessori delle azioni non rimborsate, un dividendo pari all'interesse legale;
- in secondo luogo, nel caso in cui la società venga liquidata, le azioni di godimento concorrono con le altre azioni nella ripartizione del *patrimonio sociale residuo*, e cioè nella ripartizione del patrimonio che rimane dopo che le altre azioni siano state rimborsate al loro valore nominale.

## Azioni di risparmio

Le «azioni di risparmio» possono essere emesse dalle società con azioni quotate, secondo le norme di cui al testo unico sui mercati finanziari. La disciplina delle azioni di risparmio è rimasta invariata dopo la riforma del 2003.

---

## 2.5 Le partecipazioni azionarie

I soci di una società per azioni possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche. Pertanto, può verificarsi il caso che le quote di *partecipazione* a una società per azioni siano possedute da un'altra società di capitali; il fenomeno è anzi abbastanza diffuso, e può dar luogo alle distinte figure delle società «controllate» e delle società «collegate»: vedi l'art. 2359 del codice civile, non modificato dalla riforma.

**a.** In base a tale norma, precisamente, sono considerate **società controllate**:

- innanzitutto, le *società* in cui un'altra società dispone della «maggioranza» dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- e, in secondo luogo, le *società* in cui un'altra società esercita comunque una «influenza dominante», o in virtù delle azioni che possiede o in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Il concetto di società controllata (e, correlativamente, di «società controllante») assume rilievo giuridico sotto diversi profili: è previsto, in particolare, che una società controllata può acquistare le azioni della società controllante nei *limiti* degli utili distribuibili e delle riserve disponibili; inoltre, è previsto l'obbligo di redigere un *bilancio consolidato* per tutte le società che controllano una o più imprese.

**b.** Sempre in relazione all'art. 2359 del codice civile, poi, sono considerate **società collegate** tutte le *società sulle quali un'altra società esercita un'influenza «notevole»*. E tale influenza «si presume», peraltro, quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno *un quinto* dei voti, oppure *un decimo* dei voti nel caso di società con azioni quotate.

Anche il fenomeno delle società collegate può assumere un certo rilievo giuridico, come risulta per esempio dalla disciplina delle cosiddette «partecipazioni reciproche».

### L'unico azionista

La società per azioni può essere costituita anche con atto unilaterale, come sappiamo, e perciò l'ipotesi dell'*unico azionista* è una situazione del tutto «normale» dal punto di vista giuridico, e comunque non comporta la responsabilità patrimoniale illimitata dell'azionista stesso (purché, naturalmente, la costituzione della società sia stata iscritta nel registro delle imprese e il capitale sociale sia stato interamente versato).

È chiaro tuttavia che i creditori della società potrebbero essere danneggiati da un comportamento scorretto dell'unico socio, il quale potrebbe approfittare della situazione per compiere operazioni economiche per lui vantaggiose ma pregiudizievoli per i creditori sociali. La legge, pertanto, stabilisce alcune regole che hanno appunto lo scopo di tutelare l'interesse dei creditori di una società per azioni, *tutte le volte che le azioni della società «risultano appartenere a una sola persona», o comunque «muta la persona dell'unico socio»*. Le regole in questione, contenute nell'art. 2362 del codice civile, sono principalmente due:

- innanzitutto è previsto che gli amministratori della società, nell'ipotesi descritta, devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una **dichiarazione** che contenga il nome e la cittadinanza dell'unico socio;
- in secondo luogo, è previsto che i **contratti della società con l'unico socio** non sono opponibili ai creditori sociali (non producono cioè alcun effetto nei loro confronti) se non risultano dal libro delle adunanze del consiglio di amministrazione o, comunque, da apposito atto scritto: vedi l'ultimo comma dell'articolo citato.

## 2.6 Le obbligazioni

Le **obbligazioni** sono particolari «documenti» che *rappresentano un credito nei confronti di una società per azioni*.

Esse attribuiscono al loro possessore il diritto a un reddito fisso, e si differenziano quindi dalle azioni sia dal punto di vista della natura giuridica, sia dal punto di vista del risparmiatore che le acquista.

---

• Dal punto di vista della natura giuridica, le azioni rappresentano una quota del capitale sociale, mentre le obbligazioni rappresentano un credito verso la società. Gli azionisti hanno diritto perciò al rimborso delle somme versate solo quando la società si scioglie (almeno di regola), mentre i possessori di obbligazioni hanno diritto al rimborso quando i titoli vengono a scadenza.

Le azioni, inoltre, attribuiscono a chi le possiede la qualità di socio di una determinata società, con tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono; le obbligazioni invece incorporano un diritto di credito, che il loro possessore vanta nei confronti della società o dell'ente da cui sono state emesse. Pertanto, le azioni sono denominate «titoli di partecipazione», mentre le obbligazioni sono dei veri e propri titoli di credito.

• Per il risparmiatore, le azioni sono titoli «a reddito variabile» (il loro rendimento varia secondo i risultati economici della società), mentre le obbligazioni sono titoli «a reddito fisso» (poiché il loro rendimento è dato da un interesse generalmente fisso, o stabilito con criteri predeterminati). Si noti però che le società hanno la possibilità di emettere **obbligazioni indicizzate**, le quali danno diritto, oltre agli interessi, a una particolare maggiorazione sul capitale che dovrà essere rimborsato. Tale maggiorazione viene calcolata con riferimento a «indici» prestabiliti: per esempio, con riferimento agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

È importante ricordare, inoltre, che dopo la riforma del 2003 anche il rendimento delle obbligazioni può dipendere – almeno in parte – dai risultati economici della società emittente. E infatti l'art. 2411, che riguarda appunto i diritti degli obbligazionisti, dispone nel secondo comma quanto segue: «I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società».

Le obbligazioni costituiscono un normale mezzo di finanziamento dell'attività produttiva, in quanto rappresentano, in pratica, un prestito fatto alla società emittente. Esse possono essere emesse non solo dalle società per azioni, ma anche da enti pubblici (per esempio da una Regione o da un Comune), e in questo caso sono disciplinate da norme speciali. Inoltre, molti titoli del debito pubblico (Buoni del Tesoro, CCT ecc.) hanno una struttura analoga a quella delle obbligazioni emesse dalle società per azioni. Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative: di solito però vengono emesse al portatore, e sono quindi trasferibili con la semplice consegna dei titoli. L'ammontare complessivo delle obbligazioni di una società, a tutela dei risparmiatori che le sottoscrivono, non può eccedere «il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili»; soltanto in casi particolari (vedi art. 2412) la società può emettere obbligazioni per una somma superiore a quella appena indicata, risultante dall'ultimo bilancio approvato della società stessa.

Le obbligazioni, se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, vengono emesse con **delibera degli amministratori**; la delibera deve risultare da un verbale redatto da notaio, e deve essere iscritta nel registro delle imprese secondo le norme di legge (art. 2410).

I titoli obbligazionari devono contenere per legge le seguenti indicazioni (art. 2414):

1. la denominazione, l'oggetto e la sede della società;
2. il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
3. la data della delibera di emissione e quella della sua iscrizione nel registro delle imprese;
4. l'ammontare complessivo dei titoli emessi, il valore nominale di ciascuno, i diritti con essi attribuiti e il modo di rimborso;
5. le eventuali garanzie da cui sono assistiti.

Gli obbligazionisti possono tutelare i loro interessi nei confronti della società mediante un'apposita **assemblea degli obbligazionisti**, che delibera sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune, sulle modificazioni delle condizioni del prestito e sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti (art. 2415).

Il *rappresentante comune* può essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti; egli deve eseguire le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti e deve tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società. Il rappresentante degli obbligazionisti ha diritto di assistere all'assemblea dei soci, e ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa della società debitrice (art. 2418).

Gli obbligazionisti hanno anche la possibilità di promuovere *azioni individuali* per la tutela dei propri interessi nei confronti della società. Tali azioni non sono però ammesse quando sono incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti (art. 2419).

## Le obbligazioni convertibili

Una particolare categoria di obbligazioni è costituita dalle **obbligazioni convertibili in azioni**, che l'assemblea straordinaria può emettere ai sensi dell'art. 2420 *bis* del codice civile. L'emissione di obbligazioni convertibili è consentita solo se il capitale sociale è stato interamente versato.

L'assemblea straordinaria che delibera l'emissione deve determinare, oltre al *rapporto di cambio* tra obbligazioni ed azioni, il *periodo* e le *modalità* della conversione, e deve contestualmente deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione. Le obbligazioni convertibili possono essere emesse anche dagli amministratori, se esistono i presupposti di cui all'art. 2420 *ter* del codice civile.

## 2.7 Le novità per il Bilancio di esercizio

### Principi di redazione, interferenze fiscali e fiscalità differita

Il punto 1 dell'art. 2423 *bis* (**Principi di redazione** del bilancio) sancisce che la valutazione delle voci del Bilancio d'esercizio deve avvenire secondo *prudenza* e nella prospettiva della *continuazione* dell'attività; nella nuova formulazione è stata aggiunta la seguente precisazione: «*nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*».

Tale precisazione significa che gli amministratori, nella valutazione delle voci, devono privilegiare per quanto possibile la *rappresentazione della sostanza sulla forma*, in modo da permettere a coloro che leggono il bilancio la comprensione della sostanza economica delle operazioni.

Le **interferenze fiscali** nel Bilancio d'esercizio sono motivate dalla normativa fiscale ed erano legittimate dagli artt. 2426, comma 2, e 2427, n. 14 del codice civile.

L'art. 2426, comma 2, che disponeva la possibilità di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, è stato soppresso.

Correlativamente è stato eliminato l'obbligo di indicare nella Nota integrativa (art. 2427, punto 14) i **motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione delle norme tributarie e i relativi importi**. Il punto 14, infatti, è stato completamente sostituito da una nuova formulazione contenente l'obbligo di fornire informazioni in merito alla fiscalità differita, di cui si dirà più diffusamente tra breve.

La Riforma ha colto l'occasione per colmare una lacuna della nostra legislazione riguardo la **fiscalità differita**, accogliendola nelle norme del codice civile agli artt. 2424, 2425 e 2427 n. 14.

La nuova normativa, in sostanza, disciplina l'esposizione in bilancio delle **imposte differite** (dovute alla differenza negativa tra il reddito imponibile e l'utile lordo ante imposte) e delle **imposte anticipate** (dovute alla differenza positiva tra reddito imponibile e utile lordo ante imposte).

Nello Stato patrimoniale (art. 2424) e nel Conto economico (art. 2425) sono state modificate e aggiunte alcune voci, esposte nella tabella che segue.

Stato patrimoniale	
Attivo	Passivo
C. Attivo circolante II. crediti 4 – bis) crediti tributari	B. FONDI PER RISCHI E ONERI 2) per imposte, anche differite
C. Attivo circolante II. crediti 4 – ter) imposte anticipate	

<b>Conto economico</b>
22) <i>imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>

La fiscalità differita deve essere descritta dettagliatamente anche nella Nota integrativa (art. 2427 punto 14).

## Debiti verso soci

Nel passivo dello Stato patrimoniale è stata inserita la voce D. Debiti 3) **debiti verso soci per finanziamenti**. Essa è destinata ad accogliere l'ammontare dei finanziamenti da soci, fruttiferi o non fruttiferi, che rappresentano per la società debiti con obbligo di restituzione.

I debiti verso soci per finanziamenti devono essere adeguatamente illustrati nella Nota integrativa, al punto 19 bis (appositamente introdotto).

## Patrimoni destinati a uno specifico affare

La possibilità che la società costituisca uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare, comporta una rilevazione nello Stato patrimoniale. Il nuovo ultimo comma dell'art. 2424, infatti, dispone che i **beni** e i **rapporti** compresi nei **patrimoni destinati a uno specifico affare** devono essere indicati distintamente nello Stato patrimoniale della società e che per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigano un **separato rendiconto da allegare al bilancio**.

Nella Nota integrativa (art. 2427 punto 20) gli amministratori dovranno fornire dettagliate indicazioni a riguardo.

## Le operazioni pronti contro termine e le operazioni in valuta

La nuova normativa stabilisce che le attività oggetto di **contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine** devono essere iscritte nello Stato patrimoniale del venditore (art. 2424 *bis*), mentre i relativi proventi e oneri devono essere iscritti nel Conto economico per le quote di competenza dell'esercizio (art. 2425 *bis*).

In merito alle **operazioni in valuta**, la nuova normativa stabilisce che:

- *i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta* (art. 2425 *bis*);
- per quanto riguarda i criteri di valutazione, l'art. 2426, n. 8 *bis* stabilisce che le attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni sono iscritte nello Stato patrimoniale al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, e i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati nel Conto economico, nella nuova voce C - Proventi e oneri finanziari: 17 *bis*) utili e perdite su cambi.

Nella Nota integrativa (nuovi punti 6 *bis* e 19) devono essere fornite indicazioni dettagliate sugli effetti delle variazioni nei cambi e sugli strumenti finanziari emessi dalla società.

## Il leasing finanziario

Con la Riforma, il codice civile si occupa del **leasing finanziario**; le informazioni relative alle operazioni di locazione finanziaria dovranno essere dettagliate in un apposito prospetto della Nota integrativa (punto 22 dell'art. 2427) del bilancio.

## Le immobilizzazioni immateriali

La nuova normativa, in merito ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426, inserisce una precisazione con riferimento alla possibilità di *capitalizzare* le **spese pluriennali** (punto 5) e l'**avviamento** (punto 6).

---

---

Un punto che merita di essere menzionato è il nuovo punto 3 *bis*), il quale prescrive di indicare nella Nota integrativa *la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di natura indeterminata*.

Nella nostra normativa permane il criterio di valutazione di cui al punto 6 dell'art. 2426, dove è previsto che l'avviamento sia ammortizzato in 5 anni o in un arco temporale maggiore, a condizione che non superi la durata dell'effettivo utilizzo.

## **Il contenuto della Nota integrativa**

Il contenuto della Nota integrativa, di cui all'art. 2427, è stato notevolmente ampliato con l'inserimento di numerosi nuovi punti, che sono stati oggetto di analisi nella trattazione precedente.

Aggiungiamo soltanto che al nuovo punto 6 è stato introdotto l'obbligo di evidenziare il cosiddetto rischio Paese: in relazione ai crediti, infatti, è prevista la *specifica ripartizione secondo le aree geografiche*.